

**DECISIONE DEL COMITATO DIRETTIVO DELL'AGENZIA ESECUTIVA PER LE PICCOLE E LE
MEDIE IMPRESE**

**sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al
trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte dall'agenzia**

IL COMITATO DIRETTIVO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ⁽¹⁾ («il regolamento»), in particolare l'articolo 25,

vista la decisione di esecuzione 2013/771/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e abroga le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE ⁽²⁾,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) L'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) («l'Agenzia») è stata istituita dalla decisione di esecuzione 2013/771/UE ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di energia, ambiente, azione per il clima, competitività e PMI, ricerca e innovazione e TIC ⁽³⁾.
- (2) Nell'ambito della sua funzione amministrativa e operativa, l'Agenzia può svolgere indagini amministrative e avviare procedimenti predisciplinari, disciplinari e di sospensione conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio («statuto dei funzionari») ⁽⁴⁾, e alle disposizioni di esecuzione riguardanti lo svolgimento delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari. Ove necessario, l'Agenzia può svolgere attività preliminari riguardanti casi di potenziali frodi e irregolarità e può notificare i casi all'OLAF.
- (3) I membri del personale dell'Agenzia hanno l'obbligo di comunicare le possibili attività illecite, comprese la frode e la corruzione, che sono lesive degli interessi dell'Unione. I membri del personale sono tenuti inoltre a segnalare una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell'Unione. L'obbligo di cui sopra è disciplinato dalle norme o politiche interne in materia di denunce di irregolarità.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725, GU L 295 del 21.11. 2018, pag. 39.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2013/771/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e abroga le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 73) e bilancio dell'EASME, modificato dal bilancio dell'EASME il 2 ottobre 2014.

⁽³⁾ Decisione C(2013) 9414 della Commissione, del 23 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di energia, ambiente, azione per il clima, competitività e PMI, ricerca e innovazione e TIC, tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione, modificata da ultimo dalla decisione C(2019) 3353 della Commissione, del 30 aprile 2019, e relativo allegato.

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

